

9. Il concessionario dovrà adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o imposti a norma di legge, da regolamenti o da provvedimenti legalmente presi dall'Autorità competente in materia di polizia demaniale marittima.
10. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto di concessione mediante idonea cauzione, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente.
11. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare, a suo giudizio discrezionale, ai sensi del 3° comma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., tutto il deposito cauzionale o parte di esso, effettuato dal concessionario, per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni demaniali o a garanzia di ogni altra obbligazione del concessionario derivante dal presente atto.
12. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.
13. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione dell'area, delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sulla cauzione di cui all'art. 17 comma 2° e 3° del Reg. Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione;
14. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n. 10467678 intestato a "Regione Abruzzo - Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - "Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio" - ed inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo - Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Risorse Finanziarie - Via L. Da Vinci 1 - L'AQUILA.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in **Ortona - C.da Alboreto.**

Ortona, 05 APR. 2016

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 4 del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 23/01/2021 L'Ufficio Rogante
Avv. Matteo Paroli

IL COMPILATORE

TV (CP) Elisabetta BOLOGNINI

I TESTIMONI

[Signature]
[Signature]

IL CONCESSIONARIO

[Signature]

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Pío OLIVA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona



estremi di registrazione

Il Funzionario **Giuseppe BRIENZA (*)**
Firma su delega del Direttore Provinciale, Vincenzo Smorco
- Ord.S. n. 16/2015 prot. N. 3655/RIG del 9.6.2015 -

N. 005 del Registro
concessioni anno 2016

N. 143/2016 del Repertorio



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA
(C.F. 82001310695)



IL COMANDANTE DEL PORTO E CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ORTONA

- VISTA** l'istanza presentata dal Sig. MAURODINOIA Gianluca, mediante Modello di domanda D1 ed annessa documentazione tecnica, dapprima in data 13 luglio 2011 e successivamente integrata in data 21 novembre 2012, intesa ad ottenere la licenza di concessione demaniale marittima per una superficie complessiva pari a mq. 171,40, allo scopo di realizzare un manufatto turistico, di piccole dimensioni, facile rimozione - costituito da un laboratorio e servizio igienico personale; locale somministrazione e servizi igienici clienti; impianto elettrico ed impianto idrico - presso il molo Saraceni nell'ambito portuale di Ortona;
- VISTO** il fg. n. 06.04.02/24500 in data 29 novembre 2012 con cui questa Capitaneria di Porto ha avviato l'istruttoria tesa all'acquisizione dei pareri di rito ai fini del rilascio del titolo concessorio richiesto;
- VISTO** il fg. n. 2013/625/D.R.A.M. in data 17 gennaio 2013 con cui l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Sede di Pescara ha espresso il proprio parere favorevole alla concessione di cui trattasi;
- VISTO** il fg. n. 151 in data 05 marzo 2013 con cui l'azienda Sanitaria Locale n° 02 - Lanciano, Vasto, Chieti - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica ha espresso il proprio parere favorevole a condizione che siano fatte salve le disposizioni in materia di tutela igienico sanitaria di alimenti e bevande;
- VISTO** il fg. n. 17807/28545 in data 25 settembre 2014 con cui il Comune di Ortona - III Settore - Attività Tecniche e Produttive - ha fornito il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto;
- VISTO** il fg. n. 862 in data 20 gennaio 2015 con cui il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. - Lazio, Abruzzo e Sardegna - Ufficio Opere Marittime di Roma ha fornito il proprio parere favorevole, definendo altresì le condizioni tecniche alle quali sottoporre la concessione ed ivi riportate tra le condizioni speciali comma 1;
- VISTO** il fg. n. 4693 in data 20 febbraio 2013, con cui l'Agenzia delle Dogane di Pescara ha autorizzato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 374/90, la realizzazione delle opere di cui sopra;
- VISTO** le risultanze della conferenza dei servizi tenutasi presso il Comune di Ortona III Settore - Ufficio SUAP - in data 14 aprile 2015;
- VISTO** il fg. n. 31973/2015 in data 19 novembre 2015 con cui il Comune di Ortona III Settore - Ufficio SUAP - ha trasmesso copia della delibera del consiglio comunale n. 100 del 09 novembre 2015 con oggetto "Intesa con l'Autorità Portuale per la collocazione di un manufatto turistico riservato alla nautica da diporto in località lido Saraceni";
- VISTA** la ricevuta di versamento delle Poste Italiane in data 11 febbraio 2016, comprovante la corresponsione del canone demaniale marittimo per il periodo 01/03/2016 - 31/12/2016;
- VISTO** il deposito cauzionale costituito mediante polizza fidejussoria n. 00A0574469 della Groupama Assicurazioni agenzia n. 056 emessa in data 22 febbraio 2016;
- VISTI** l'art. 36 e 52 del Codice della Navigazione e l'art. 18 del relativo Regolamento di Esecuzione;

Il presente atto è stato qui registrato il 05 APR. 2016

al n. 247 serie I

Versamento di € 200,00 effettuato il 24/04/2016

VISTO il Dispaccio prot. n. M_TRA/DINFR/4520 in data 17 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti con cui viene stabilito il permanere della competenza statale nell'amministrazione delle aree demaniali marittime ricadenti nell'ambito del Porto di Ortona;

VISTA la Circolare n. 46, Serie II, Titolo Demanio Marittimo in data 21 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti con cui vengono impartite nuove disposizioni in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

CONCEDE

al Sig. **MAURODINOIA Gianluca – C.F.: MRDGLC79E05H501S** — una **zona demaniale marittima di mq. 171,40 (centosettantuno/40)** identificata catastalmente con la particella 4060 del foglio di mappa n. 26 del Comune di Ortona, **allo scopo di realizzare un manufatto turistico** di piccole dimensioni, facile rimozione - costituito da un laboratorio e servizio igienico personale, locale somministrazione e servizi igienici clienti di mq. 72,00 e impianto elettrico e impianto idrico di mq. 99,40, presso il molo Saraceni nell'ambito portuale di Ortona, in conformità alla documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati progettuali) che fa parte integrante del presente titolo concessorio.

Con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € 1.451,08 (millequattrocentocinquanta/08) inteso quale canone, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. 19 luglio 1989, da aggiornarsi ulteriormente per gli anni successivi secondo indice ISTAT ai sensi dell'art. 4 della Legge 494/1993 e che per l'anno 2016 (periodo 01.03.2016 – 31.12.2016) è di € 362,77 (trecentosessantadue/77), salvo conguaglio.

La presente concessione, che si intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 (quattro) dal 01/03/2016 al 28/02/2020**.

SI RILASCIA LA PRESENTE LICENZA SUBORDINATA ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

- a) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti e gli impianti ivi realizzati e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente a seguito di apposita istanza e previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi comunitari e nazionali, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, anteriormente a tale data, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione;
- b) Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di pieno diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- c) Il Capo del Compartimento, a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, avrà facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dal relativo Regolamento di esecuzione senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
- d) Parimenti a norma dell'art. 48 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e fatta salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso;
- e) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni venti, nell'albo dell'Ufficio di Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;

- f) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna dell'area concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione;
- g) Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- h) Lo stesso non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi dalla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, del Provveditorato Interregionale - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.
- i) Il concessionario si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorità Marittima e/o di pubblica sicurezza in aderenza a quanto previsto dal regolamento CE 725/2004, dal D.Lgs. 203/2007 e dalle relative pianificazioni di sicurezza.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, **ALLE SEGUENTI CONDIZIONI SPECIALI:**

1. In aderenza a quanto stabilito dal Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Lazio, Abruzzo e Sardegna – Ufficio Opere Marittime di Roma con il fg. n. 862 in data 20 gennaio 2015, in premessa citato, il concessionario dovrà:
 - a) eseguire i lavori sotto la direzione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - b) eseguire gli allacci ai servizi secondo le disposizioni delle società fornitrici e l'osservanza nonché autorizzazioni Comunali vigenti;
 - c) affidare la realizzazione degli impianti a Imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, che dovranno rilasciare apposita dichiarazione di conformità degli impianti stessi;
 - d) ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di organizzazione e sicurezza dei cantieri.
2. Nei casi di scadenza, rinuncia, revoca o decadenza della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione comunque erette sull'area in concessione, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso, indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di valutare l'opportunità del loro mantenimento o di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
3. Il concessionario, ai sensi dell'art. 23 del Reg. Cod. Nav., dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad Esso possa derivare e verso i terzi in dipendenza della presente concessione.
4. Il concessionario è obbligato ad adibire la concessione esclusivamente all'uso per la quale è stata concessa, pena la decadenza della stessa ai sensi dell'art. 47, lettera c) del Codice della Navigazione.
5. Il concessionario riconosce espressamente la sua qualità di debitore verso l'Erario e l'effetto di tale riconoscimento vale ad interrompere la prescrizione del diritto di credito dello Stato, ai sensi dell'art. 2944 c.c..
6. Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente licenza o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della licenza stessa, purché il concessionario presenti tempestivamente istanza di rinnovo e versi all'Ufficio del Registro competente il canone relativo.
7. L'eventuale istanza di rinnovo dovrà pervenire da parte del concessionario entro il 30 giugno 2019, ferme restando in merito le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione concedente.
8. Per il rinnovo della presente licenza, il pagamento dei canoni ed il versamento dei depositi cauzionali devono aver luogo entro il termine stabilito dall'Autorità concedente sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate.